

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 250/A**

Si pubblica in allegato il modello tipo della fideiussione bancaria, che dovrà essere utilizzato ai fini del rilascio delle garanzie previste per le società di Serie B dal Sistema delle Licenze Nazionali 2015/2016, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 238/A del 27 aprile 2015.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2015**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio

## **ALL. A)**

Alla  
Lega Nazionale Professionisti Serie B  
Via Rosellini, 4  
20124 Milano

### **GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA**

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la “**Banca Garante**”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la “**Lega Serie B**”) immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_ dovuta dalla società \_\_\_\_\_ (la “**Società**”): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all’attività inerente la stagione sportiva 2015/16 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2015/2016; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all’esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico. Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, l’importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società ai soggetti sopraindicati.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 ottobre 2016 con l’intesa che il suddetto importo potrà essere escluso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L’originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escusione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili da debitore garantito.

La sottoscritta Banca si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

---

*Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:*

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
  - b) *l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;*
  - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
  - d) *l’esclusiva competenza del Foro di Milano.*
-